

Proponente: 31.A
Proposta: 2021/549

del 15/03/2021



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.D. 249

del 19/03/2021

GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 FIGURA CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" SPECIALIZZAZIONE "SERVIZI SOCIALI" (CAT. D) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI" E TRASFERIMENTO DI N. 2 FIGURE CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" (CAT. D) DALLA POLICY "POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA" AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI" CON ATTRIBUZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE "SERVIZI SOCIALI" - CONTESTUALE PROROGA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLE SUDDETTE N. 2 FIGURE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e del cognome e con la posizione in graduatoria. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e a tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 di I.D. del 31.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 ed il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 di I.D. del 16.04.2020 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Risorse Finanziarie 2020-22 per Macro-obiettivi";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 di I.D. del 21.07.2020 sono stati approvati il Piano della Performance 2020-2022, il Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e i relativi allegati, nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 di I.D. del 29.06.2020 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione per l'anno 2019 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 di I.D. del 29.06.2020 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2019 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati, Conto che concorre alla definizione del parametro di spesa unitamente al Rendiconto di Gestione del Comune;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 di I.D. del 22.12.2020, avente ad oggetto **"CONFERMA, INTEGRAZIONE E NUOVI INDIRIZZI AL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022" (DELIB. G.C. n. 33 del 25.02.2020) - RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 E SMI, A VALERE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA"** è stato confermato ed integrato il PTFP 2020-2022, con specifiche, indirizzi e linee operative, a seguito di neointrodotta normativa in materia assuntiva;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 6.03.2021, avente ad oggetto il **"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"**.

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 di I.D. del 6.03.2021, avente ad oggetto il **"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA"**, ed in particolare quanto previsto:

- al capoverso **"1) RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – ULTIMO P.T.F.P. 2020-2022 – Delib. G.C. 25/02/2020 N. 33 e Delib. G.C. 22/12/2020 N. 223 – SITUAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE ALLE 2 DIFFERENTI EPOCHE."** delle premesse, nel quale si richiamavano integralmente, in particolare, le 2 Deliberazioni inerenti l'ultimo Piano triennale dei fabbisogni adottato (2020-2022), ossia G.C. 25/02/2020 n. 33 e G.C. 22/12/2020 n. 223 ove "si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento vigenti alle due differenti epoche di adozione degli atti, in merito al contenimento della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché le condizioni oggettive e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni nel corso degli anni, si specificava che tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, mostravano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, nel tempo evolutesi, e che conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presentava tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni negli anni 2020 e seguenti";
- al paragrafo **"CONDIZIONI OGGETTIVE – VINCOLI / FACOLTA' ASSUNTIVE"** - **"B) FACOLTA' ASSUNTIVE:"** del capoverso 3 delle premesse, nel quale si prevedeva espressamente la **"...omissis...Possibilità di reclutamento di personale a tempo determinato e per lavoro flessibile (ivi compreso comandi funzionali) nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11**

comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG), dedotte le categorie escluse; limite ulteriormente ampliato, per talune tipologie assuntive a tempo determinato ed in presenza di particolari condizioni, ad opera dell'art. 22 co.1 del D.L. 50 del 24.04.2017, nonché per le assunzioni di assistenti sociali dall'art. 1, comma 200 della Legge 205/2017....omissis...”,

- al paragrafo **“CONDIZIONI SOGGETTIVE, ATTESTAZIONE E VERIFICA :”** del medesimo capoverso 3 delle premesse, da cui si evince quanto segue:

“Il Bilancio di previsione 2021-2023, in fase di approvazione definitiva, attesta l’osservanza di tutte le anzidette disposizioni in materia di assunzioni, di limitazione/contenimento e “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale attualmente vigenti, come certificati dall’Organo di Revisione ed in particolare:

In relazione al disposto dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi : Rendiconto 2019 Euro 44.114.040,89 – meno 5,50 % rispetto alla media del triennio di riferimento (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86). Dalle verifiche in fase istruttoria del Conto Consuntivo 2020, la riduzione risulta confermata anche per l'anno 2020. Il bilancio di previsione 2021 attesterà l’osservanza del disposto normativo anche in fase di previsione della spesa;

In relazione agli obblighi di rispetto del Patto di stabilità / concorso ai vincoli di finanza pubblica, il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno:

sino al 2015, come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati ed ha trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016;

a decorrere dall'anno 2016, ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 710 e seguenti (in particolare 720, 721 e 722) della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio) (cfr. comunicazione definitiva trasmessa per l'esercizio 2015 in data 20/03/2016; comunicazione definitiva trasmessa informaticamente alla RGS per l'esercizio 2016 in data 30/03/2017; comunicazione definitiva per l'esercizio 2017 trasmessa informaticamente al M.E.F. - RGS in data 26/03/2018) - comunicazione definitiva per l'esercizio 2018 trasmessa informaticamente al M.E.F. - RGS in data 21 marzo 2019;

a decorrere dall'anno 2019 ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di equilibrio, avendo ottenuto un Risultato di competenza **“non negativo”** (cfr. art. 1 co.819 e segg. L. 145/2018);

In relazione agli obblighi di rispetto / contenimento nel parametro stabilito ai sensi dell'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2010 / L. 58/2019, D.M. 17/03/2020 e Circolare 08/06/2020 attuativa - ovvero di una previsione di spesa per nuove assunzioni “finanziariamente sostenibile” a Bilancio in relazione alle entrate, e “contenuta” entro il rapporto determinato sulla scorta dell’ultimo rendiconto approvato: 2019 spese di personale / entrate correnti” quantificato pari al 31,00% (sino alla determinazione del nuovo rapporto successivo all’approvazione del rendiconto 2020) - si indicano a Bilancio previsionale 2021-2023 le seguenti voci:

- Spesa complessiva di personale 2021 stanziata (Comune e Istituzione) Euro 55.446.287,66 (comprensiva di quella necessaria alla realizzazione del Piano di fabbisogni residuo 2020 e nuovo Piano 2021)
- Entrate correnti 2021 (Comune e Istituzione) (al netto del FCDE 2021) Euro 190.737.175,78
- coefficiente in via previsionale di incidenza 2021 pari al 29,07% (ampiamente contenuto entro il limite del 31,00% 2019)

Il nuovo Bilancio previsionale triennale 2021-2023 e relativi Allegati di cui si è avviato il percorso di approvazione, sono stati redatti, come anzidetto, tenendo conto di tutte le attuali disposizioni normative in materia di “contenimento” della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013; di “sostenibilità finanziaria” della spesa di personale sulle entrate correnti; di contenimento della spesa complessiva di personale entro il “parametro” 31,00%, come determinato sulla scorta dell’ultimo rendiconto approvato 2019; di limitazione delle assunzioni nell’ambito del regime vincolistico vigente;

le cifre che sono state complessivamente destinate alla spesa di personale negli appositi Allegati all’approvando Bilancio 2021-2023, tengono conto di tutto il personale in servizio, in posizione di comando, ecc. nonché degli attuali ed ulteriori fabbisogni di personale e comprendono le risorse necessarie al finanziamento delle azioni di reclutamento relative al completamento del Piano Triennale dei Fabbisogni 2020-2022, nonché al correlato e presente “stralcio” di Piano Triennale dei Fabbisogni 2021-2023, e come stanziate, e come da parametri quantificati in via previsionale,

risultano coerenti con tutte le attuali disposizioni normative in materia assuntiva e di contenimento e "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale;

Inoltre:

La spesa di personale a tempo determinato / per lavoro flessibile, a consuntivo 2019 (rendiconto 2019), si attesta in riduzione rispetto a quella di riferimento (100% del 2009), come evidenziato all'interno del Prospetto ALLEGATO D) (Spesa lavoro flessibile 2009 1° aggregato: Euro 6.795.418,10 -

Spesa lavoro flessibile 2019 Euro 6.235.179,83).

Dalle verifiche in fase istruttoria del Conto Consuntivo 2020, la riduzione risulta confermata anche per l'anno 2020, pari a Euro 6.776.066,90

...omissis...";

Preso atto che l'osservanza delle disposizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale di cui sopra è stata attestata con il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4/2021 che esprime parere favorevole alla proposta di Deliberazione in argomento, raccomandando inoltre che, "...omissis...all'atto delle assunzioni di qualsiasi natura, venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia assunzionale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio. ...omissis...";

Richiamato, in stralcio, il capoverso 5 delle premesse **"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER GLI ANNI 2020-2021-2022 INTEGRATO CON LE AZIONI GIÀ AUTORIZZATE PER TALI ANNUALITÀ"** ed in particolare il punto 5.3 **"CO.CO.CO./ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/COMANDI – UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE"**, paragrafo **"5.3.B) TEMPO DETERMINATO"**:

"...omissis...

Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente Piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 - sia per l'anno 2021, che per gli anni 2022 e 2023 - temperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare :

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme già stanziare nei capitoli di Bilancio 2021 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle "deroghe", delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni),

Si autorizzano in particolare tutte le assunzioni a tempo determinato di Assistenti Sociali finanziate "a valere" sui finanziamenti esterni all'Ente, quali ad esempio il "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28/12/2015, n. 208 e il "RdC" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato che, che nello specifico, su quella a tempo determinato, così come meglio specificato ai precedenti Capoversi 1) e 2).

Si autorizzano i competenti uffici dell'amministrazione comunale con propri atti ad intervenire con mirate assunzioni a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2021 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative.";

Preso atto, infine, che nel dispositivo della suddetta Deliberazione G.C. n. 35 del 06.03.2021:

- al punto 1 si approvava:
"...omissis...per tutte le motivazioni esposte in premessa, il presente "Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2021-2022-2023 – Piano annuale 2021 primo stralcio", secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente

provvedimento, che viene complessivamente approvato ed autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:

...omissis...

5. RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2021-2022-2023

...omissis...";

- al punto 5 si disponeva:
"di autorizzare e di dare mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti...omissis...a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresi ...omissis... le assunzioni a tempo determinato ...omissis...con le modalità e secondo i complessivi indirizzi operativi dettati dalla Giunta negli specifici capoversi delle premesse più sopra approvati; ...omissis...";

Richiamato altresì il punto 4 del dispositivo della citata Deliberazione G.C. 22.12.2020 n. 223, avente ad oggetto **"CONFERMA, INTEGRAZIONE E NUOVI INDIRIZZI AL "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022" (DELIB. G.C. n. 33 del 25.02.2020) - RICOGNIZIONE ANNUALE ASSENZA DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO ED ECCEDENZA EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 E SMI, A VALERE PER L'ANNO 2021 DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA"** che testualmente recita:

"4. di dichiarare, a valere per l'anno 2021, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2021 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione";

Preso atto, inoltre, di quanto disposto dall'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita:

"Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Valutato, pertanto - come si legge anche nelle "Note di lettura sulle norme di interesse degli enti locali" ANCI IFEL di gennaio 2018 – che tale norma, introdotta nella legge di Bilancio 2018 al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, prevede che gli ambiti territoriali possano effettuare assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzando le risorse a valere sulla quota del "Fondo Povertà" attribuita agli ambiti territoriali di ogni Regione per il rafforzamento dei servizi sociali e che tali assunzioni hanno luogo "in deroga" ai vincoli inerenti il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 della Legge n. 296/2006 e di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Preso atto, infine:

- a) che la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale - istituita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 147/2017 e denominata Reddito di Inclusione (Re.I.) - da attuarsi ad opera dei Servizi Sociali, richiedibile presso specifici punti per l'accesso costituiti ed individuati dai Comuni, coordinati in ambiti territoriali – è gradualmente sostituita, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, da altro strumento, istituito ai sensi del medesimo decreto, denominato Reddito di Cittadinanza (R.d.C.);

- b) che gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 147/2017 si intendono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del D.L. n. 4/2019, riferiti al Reddito di Cittadinanza;
- c) che, ai sensi dell'art. 12 "Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del RdC", comma 12, del suddetto decreto,
"Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017";
- d) A seguito dell'introduzione del Reddito di cittadinanza, con la legge di bilancio per il 2019, il Fondo povertà viene finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà e, in particolare, l'accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili.

Tutto ciò premesso:

Vista la lettera datata 25.02.2021 – che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente richiamata - con cui la Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", dott.ssa Germana Corradini, richiedeva l'assunzione a tempo determinato e pieno, dal primo momento utile e per dieci mesi salvo proroga, di tre unità di personale con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) con assegnazione rispettivamente alle UOC Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori, Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani e Polo Sociale Territoriale Sud ed Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale, tutte per le seguenti esigenze temporanee ed eccezionali:

"...omissis...nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi) per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020)...omissis..." specificando che le stesse *"...omissis...saranno imputate ai cap 31889/1/2/3.*

Si precisa che il finanziamento verrà successivamente complessivamente accertato a cura del Servizio Politiche di Welfare e Intercultura (RP 85)";

Verificata l'impossibilità di far fronte alla suddetta esigenza con personale già alle dipendenze dell'Ente con suddetto profilo, stante il completo impiego del personale dotato di tali caratteristiche nelle ordinarie attività gestionali tipiche dei Servizi, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG - come emerso in sede di effettuazione della ricognizione sull'assenza di esuberi, eccedenze, soprannumeri di personale di cui si è dato conto anche nella più volte citata Deliberazione G.C. n. 223 del 22.12.2020;

Verificato che:

- il Comune di Reggio Emilia dispone di specifica graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, tuttora vigente ed utilizzabile entro tre anni dalla sua approvazione, così come da ultimo confermato nella Legge di Bilancio per l'anno 2020 - L. n. 160 del 27.12.2019, art. 1, comma 147, lett. c);
- nella suddetta graduatoria sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia;

Valutato, alla luce di quanto sopra, che la graduatoria di che trattasi sia pienamente utilizzabile per la finalità di cui al presente atto, nel rispetto della vigente normativa in materia;

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali" e più sopra riportate - a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio - di dover procedere a proporre l'assunzione in servizio a tempo determinato e pieno di 3 unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), mediante utilizzo dell'anzidetta

graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, tutt'ora in corso di validità, partendo dal primo candidato non ancora assunto a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia;

Preso atto:

- della Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", nella quale è dato leggere, al punto "7 – *Ulteriori misure di prevenzione e informazione*": "*Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico...omissis...sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)...omissis...*";
- del Protocollo quadro "*Rientro in Sicurezza*" siglato in data 24.07.2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali nel quale, al punto 7, viene prevista la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale, dovendosi, pertanto, procedere ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere alla formulazione delle proposte di assunzione mediante convocazione di un idoneo numero di candidati ad una riunione "virtuale", da tenersi in "videoconferenza", in luogo della consueta convocazione in presenza presso gli uffici del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" - al fine di rendere le informazioni relative alle proposte in parola contemporaneamente a tutti i candidati presenti e, successivamente, procedere a interpellarli singolarmente, in stretto ordine di graduatoria, per verificarne la volontà di accettare o rinunciare alle suddette proposte;

Dato atto che:

- si è proceduto, in data 25.02.2021, ad invitare alla suddetta videoconferenza tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui sopra e non ancora assunti a tempo indeterminato dal Comune di Reggio Emilia, ad esclusione altresì dei candidati già in servizio a tempo determinato presso il Comune di Reggio Emilia con profilo di Funzionario Reti Sociali - Specializzazione Servizi Sociali – nonché dei candidati che avevano già precedentemente manifestato la propria volontà di rinunciare, in generale, a qualsiasi proposta di lavoro a tempo determinato dalla graduatoria di che trattasi, chiedendo conseguentemente di non essere più contattati in caso di esigenze assuntive a termine, nella consapevolezza che tale manifestazione di volontà non avrebbe inciso né sull'eventuale futura assunzione a tempo indeterminato né sulla possibilità di manifestare in qualunque momento una nuova e contraria disponibilità ad essere interpellati per proposte assuntive a tempo determinato;
- che, pertanto, l'invito è stato esteso ai candidati collocati alle seguenti posizioni: 15^a, 17^a, 20^a, 24^a, 26^a, 29^a, 30^a, 31^a, 32^a, 33^a, 37^a, 42^a, 43^a, 44^a, 50^a, 54^a, 56^a, 58^a, 60^a, 63^a;
- la suddetta convocazione:
 - riportava le informazioni essenziali circa le proposte di assunzione a tempo determinato di cui si discute, ossia la loro durata (10 mesi, salvo proroga, con decorrenza dal primo momento utile) ed il Servizio di assegnazione;
 - precisava che l'assenza dall'incontro in videoconferenza, fissato per il giorno 03.03.2021 alle ore 12.00, sarebbe stata considerata rinuncia alle proposte di assunzione;
 - riportava le istruzioni essenziali per l'accesso alla "stanza virtuale" nella quale si sarebbe tenuta la videoconferenza, descritte in maggior dettaglio in un documento allegato;
- alla videoconferenza, tenutasi nel giorno ed all'orario prefissati, prendevano parte esclusivamente le candidate C.C. (42^a classificata), B.A. (54^a classificata), M.A. (58^a classificata), N.Y. (63^a classificata);
- pertanto i candidati collocati alla 15^a, 17^a, 20^a, 24^a, 26^a, 29^a, 30^a, 31^a, 32^a, 33^a, 37^a, 43^a, 44^a, 50^a, 56^a, 60^a posizione venivano considerati rinunciatari alle proposte di assunzione di cui sopra;
- le candidate **C.C.** (42^a classificata), **B.A.** (54^a classificata) e **M.A.** (58^a classificata) **accettavano** le suddette proposte, con comunicazioni acquisite al Protocollo Generale di

questo Comune rispettivamente al n. di P.G. 62092 del 10.03.2021, 61677 del 10.03.2021 e 62514 dell'11.03.2021;

- di conseguenza, stante l'accettazione delle tre proposte di assunzione da parte delle candidate di cui al punto precedente, alla quarta - ed ultima in ordine di graduatoria - candidata presente alla videoconferenza, N.Y. (63^a classificata), non veniva estesa alcuna proposta di assunzione;

Ritenuto pertanto, alla luce delle accettazioni acquisite dalle candidate presenti alla videoconferenza, di dover procedere:

- all'**assunzione** in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali (Cat. D1) mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019, della dott.ssa **B.A.** (54^a classificata) per il periodo **dal 22 marzo 2021 al 21 gennaio 2022**, salvo proroga, ed assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori;
- al **trasferimento** delle dott.sse **C.C.** (42^a classificata) e **M.A.** (58^a classificata) – attualmente in servizio presso le "Politiche di Partecipazione" del Comune di Reggio Emilia con profilo di "Funzionario Reti Sociali" (cat. D) - al Servizio "Servizi Sociali" con assegnazione, rispettivamente, alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani e alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale, con attribuzione ad entrambe della Specializzazione "Servizi Sociali" ai fini dello svolgimento della professione di Assistente Sociale, dal **01.04.2021** e sino alla scadenza dei contratti di lavoro attualmente in essere, ossia sino al **30.06.2021**;
- a disporre sin da ora la **proroga** dei suddetti contratti in essere con le dipendenti **C.C.** e **M.A.**, dal **01.07.2021** al **31.01.2022**, salvo ulteriore proroga sino al massimo consentito dalla normativa vigente, mantenendo invariati il profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) e l'assegnazione al Servizio "Servizi Sociali" e alle rispettive U.O.C., indicate al punto precedente, così da garantire alle dipendenti, a decorrere dal 01.04.2021, un contratto di 10 mesi, salvo proroga, pari alle proposte assuntive fatte nel corso della "videoconferenza" e rispondente alle esigenze manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali";

per le esigenze manifestate dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali", dott.ssa Germana Corradini, e precisamente per le attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi);

Valutato nuovamente, come più sopra evidenziato:

- che si possano effettuare, nell'anno in corso, assunzioni di personale come previste ed indicate nel PTFP 2021-2023 (approvato, come anzidetto, con Delib. G.C. 35 del 06.03.2021), seppur in maniera "oculata" e prudente, avuto riguardo al monitoraggio del parametro di "rapporto" tra la spesa di personale e le entrate correnti;
- che conseguentemente si possa procedere con il reclutamento di personale a tempo determinato, entro i limiti e nel rispetto di tutte le disposizioni normative già riportate in premessa, "agendo" con la massima cautela in relazione alla normativa vigente ed effettuando a tal fine tutte le eventuali verifiche che si dovessero rendere necessarie in relazione alla sostenibilità finanziaria della spesa connessa, tenendo monitorato sin d'ora, in corso d'anno e con l'avanzare del consolidamento dei dati - da parte dell'Area Risorse - il "rapporto" tra la spesa di personale e le entrate correnti;
- che, qualora in corso d'anno dovesse rilevarsi un marcato superamento del parametro di riferimento relativo al rapporto di che trattasi (che pure verrà determinato in via definitiva unicamente con l'approvazione del conto consuntivo 2020, a valere per il 2021), si provvederà ad adottare ogni provvedimento e/o strategia per "rientrare" fin dal primo momento utile nel rapporto auspicato;

Valutato, inoltre, in relazione alla spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato oggetto del presente provvedimento:

- che con lettera datata 16.02.2021, la dirigente del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura",

dott.ssa Lorenza Benedetti, autorizzava ad impegnare spesa relativa ad assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato, riferite al Fondo Povertà 2020, sui capitoli PEG 31889/1/2/3 del PD_8522_2021, *“con riferimento al finanziamento che verrà previsto negli importi dell'esatto ammontare di riparto che verranno successivamente comunicati e previsti sul CAP/E 3443, per poter assicurare la continuità dei percorsi di rendicontazione...omissis...”* precisando quanto segue:

- *“con il DM 18.05.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato adottato il primo piano triennale (2018-2020) con la previsione delle risorse per il triennio 2018-2020, nonché il riparto alle Regioni della quota servizi 2018;*
- *annualmente vengono approvati i decreti di riparto delle esatte somme, pertanto:*
- *con D.M 24.12.2019, alla luce dell'introduzione del RdC, è stato approvato il riparto alle Regioni delle risorse – quota servizi per l'anno 2019*
- *con DM 28.12.2020 registrato alla Corte dei Conti il 2/2/2021, che si allega, vengono assegnate le risorse per il Fondo povertà 2020, che evidenziano un aumento delle stesse di circa il 75% rispetto all'anno precedente (su Fondo povertà 2019 attribuito a spese personale senza vincoli Comune RE € 337.460,90);*
- *in Bilancio comunale in corso di predisposizione pertanto si tiene conto della stima in tal senso, rispetto al pluriennale annualità 2021 attualmente stanziato e le risorse del Fondo povertà verranno prioritariamente destinate al rafforzamento del servizio sociale professionale, tenendo conto del limite di utilizzo per assunzioni senza vincoli di spesa nel limite del 50% dell'intero finanziamento;*
- *sarà cura del Servizio comunicare nei prossimi mesi – una volta definita la programmazione per l'ambito distrettuale – la somma destinata al personale (assistenti sociali) per il Comune di Reggio sul Fondo povertà 2020, in modo da consentire di avere il limite massimo a disposizione nonché provvedere all'accertamento dell'importo complessivamente assegnato all'ambito”;*
- *che, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, le presenti assunzioni sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come disposto dall'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;*
- *che, ad ogni modo, trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;*

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto...omissis...Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. “Jobs act” (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23, in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e alla durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro

subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto dell'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato, che testualmente recita:

- "1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*
- ... omissis..."*

Preso atto altresì di quanto disposto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 - triennio 2016-2018, che all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" ha confermato il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 81/2015 ma ha ampliato, al comma 4, il novero dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, rispetto a quello già individuato dal D.Lgs. 81/2015, come segue:

"...omissis..."

- d) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- e) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- f) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- g) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- h) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli **assistenti sociali**;*
- i) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
- j) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- k) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione";*

e che pertanto le assunzioni in oggetto – riguardando unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, riferibili alla categoria degli Assistenti Sociali – risultano esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in virtù dell'esclusione operata dall'art. 50 co. 4 lett e) del vigente CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato, ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che *"Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento"*;

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012, nel quale si indica che *"...omissis...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti."*;

Valutato, ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, che:

- la dott.ssa **B.A.** (54^a classificata) non è mai stata assunta dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria concorsuale di che trattasi e che pertanto ha un “contatore” individuale pari a zero, pienamente compatibile con l’assunzione proposta;
- le dott.sse **C.C.** (42^a classificata) e **M.A.** (58^a classificata), invece, sono state assunte dal Comune di Reggio Emilia con decorrenza 21.10.2019 dalla graduatoria concorsuale di che trattasi con profilo di “Funzionario Reti Sociali” (cat. D) ed assegnazione alla Policy “Politiche per il Protagonismo Responsabile e la Città Intelligente” (oggi denominata “Politiche di Partecipazione”) e che - essendo rimaste in servizio da allora, in virtù dell’originaria assunzione e di una proroga contrattuale, con il medesimo profilo e le medesime funzioni – i loro “contatori individuali”, alla data prevista per il trasferimento al Servizio “Servizi Sociali” con attribuzione della Specializzazione “Servizi Sociali” (01.04.2021), ammonteranno a 1 anno, 5 mesi e 11 giorni;
- che pertanto entrambe le suddette dipendenti (dott.ssa **C.C.** e dott.ssa **M.A.**) hanno a disposizione un tempo residuo di 1 anno 6 mesi e 20 giorni ai fini del raggiungimento del limite massimo di 36 di assunzione per mansione e procedura selettiva, di che trattasi e – di conseguenza – anche i loro “contatori individuali” sono pienamente compatibili con i contratti proposti;

Considerato - in relazione al dettato normativo dell’art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede l’obbligo di verificare l’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi, prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi – che poiché nel caso oggetto del presente provvedimento si tratta di assunzione/proroghe a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, non ricorrono gli obblighi di cui alla suddetta disposizione;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad effettuare quanto già descritto;

VISTI inoltre:

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183, commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151, comma 4 (principi in materia di contabilità);
- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’incarico attribuito alla Dott.ssa Battistina Giubbani dal Sindaco Luca Vecchi in data 31.01.2020 (P.G. n. 25249) della direzione *ad interim* del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” a decorrere dal 01.02.2020;

DETERMINA

1. di **assumere** in servizio a tempo pieno e determinato - per tutte le motivazioni indicate in premessa, fatta salva l’acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione di G.C. n. 35 del 06.03.2021, avente ad oggetto il “**PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021-2022-2023 – ANNO 2021 PRIMO STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA**” e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. - mediante utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti

di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con D.D. n. 1015 del 24.06.2019, tutt'ora in corso di validità - la dott.ssa **B.A.** (utilmente classificata alla 54^a posizione) con profilo di "**Funzionario Reti Sociali**" Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) a decorrere **dal 22 marzo 2021** e così fino **al 21 gennaio 2022**, salvo proroga, e con assegnazione al **Servizio "Servizi Sociali"** UOC Polo Sociale Territoriale Nord e Attività in Ambito Tutela Minori;

2. di **trasferire** le dott.sse **C.C.** (42^a classificata) e **M.A.** (58^a classificata) al Servizio "**Servizi Sociali**" con assegnazione, rispettivamente, alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Ovest e Attività in Ambito Anziani e alla U.O.C. Polo Sociale Territoriale Sud e Attività in Ambito Dipendenze e Salute Mentale, dal **01.04.2021** al **30.06.2021** - ossia sino alla scadenza dei contratti di lavoro attualmente in essere con le stesse - attribuendo ad entrambe della **Specializzazione "Servizi Sociali"**; e di **prorogare** i contratti in essere con la dott.ssa **C.C.** e con la dott.ssa **M.A.** dal **01.07.2021** al **31.01.2022**, salvo ulteriore proroga sino al massimo consentito dalla normativa vigente, mantenendo invariati il profilo di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) e l'assegnazione al Servizio "**Servizi Sociali**" e alle rispettive U.O.C., indicate al punto precedente;
3. di precisare altresì:
che l'assunzione nonché i trasferimenti e le proroghe di cui sopra sono motivati da esigenze temporanee ed eccezionali nell'ambito delle attività finalizzate al potenziamento del Servizio Sociale Professionale per i Patti per l'Inclusione sociale, come previsto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 147/2017 come modificato dall'art. 11 del DL 28 gennaio 2019, n. 4 in favore dei beneficiari del Rei e Rdc; DM 18. 05.2018 – Piano interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al 2018-2020, DM 28.12.2020 di assegnazione risorse Fondo povertà 2020) e nell'ambito delle risorse del Fondo povertà (Fondo povertà statale – quota servizi);
4. che le dott.sse B.A., C.C. e M.A. presentano tutte le condizioni di assumibilità e prorogabilità a tempo determinato previste dai Decreti Legislativi nn. 165/2001 e 81/2015 e ss.mm.ii. nonché, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo ed alla categoria di cui sopra, requisiti che si provvederà a verificare d'ufficio ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
5. che la suddetta graduatoria è già stata utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato sino alla 13^a posizione;
che i candidati collocati alla 15^a, 17^a, 20^a, 24^a, 26^a, 29^a, 30^a, 31^a, 32^a, 33^a, 37^a, 43^a, 44^a, 50^a, 54^a, 56^a, 60^a posizione - invitati alla videoconferenza in quanto non ancora assunti a tempo indeterminato, né già in servizio a tempo determinato con profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali (cat. D) presso il Comune di Reggio Emilia, né già rinunciatari, in generale, a qualsiasi proposta di lavoro a tempo determinato dalla graduatoria di che trattasi - non presenziavano al suddetto incontro in modalità virtuale e pertanto venivano considerati rinunciatari alla proposta di cui sopra, come chiarito in narrativa;
che alla candidata N.Y. (63^a classificata), presente alla videoconferenza, non veniva estesa alcuna proposta di assunzione, stante l'accettazione delle tre proposte di che trattasi da parte di candidate collocate in posizioni antecedenti alla sua in graduatoria;
6. di attribuire/mantenere alle suddette dipendenti il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nella Cat. D;
7. di stabilire che la dott.ssa B.A. (neoassunta) verrà sottoposta ad un periodo di prova pari a 4 settimane - trattandosi di contratto di durata superiore a 6 mesi – secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 21.05.2018 all'art. 51, comma 2, che dal Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia - Sezione C – art. 2, comma 2, e che l'indicazione di tale periodo di prova verrà inserita nel contratto che verrà sottoscritto dalla suddetta candidata;
8. di imputare la complessiva spesa di € 80.043,48 come segue:

quanto a € 72.787,22 al capitolo che nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 sarà iscritto in sede corrispondente al cap. 31889 del PEG 2020 "Assunzione Personale Finanziato da Fondo

Povert  Statale” del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – codice Modalit  di gestione Conto annuale 001 - e precisamente:

art. 1 € 55.228,97 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 14.903,40 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 2.654,85 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

quanto a € 7.256,26 al capitolo che nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 sar  iscritto in sede corrispondente al cap. 31889 del PEG 2020 “Assunzione Personale Finanziato da Fondo Povert  Statale” del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – codice Modalit  di gestione Conto annuale 001 - e precisamente:

art. 1 € 5.505,86 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 1.485,74 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 264,66 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.04
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 10.7.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

9. di prendere atto che, a seguito del trasferimento delle dott.sse C.C. e M.A. al Servizio “Servizi Sociali” con decorrenza 01.04.2021, si verificher  la seguente minor spesa al capitolo che nel PEG 2021 sar  iscritto in sede corrispondente al capitolo 400 del PEG 2020 “Personale Politiche per il Protagonismo responsabile e la citt  intelligente” del Bilancio pluriennale 2020-2022, annuale 2020 – Centro di Costo 0217 - codice Modalit  di gestione Conto annuale 001 - e precisamente:

art. 1 € 11.973,67 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp.2021/215

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 01.1.1
- codice transazione UE: 08 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 3.232,53 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/216

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 01.1.1
- codice transazione UE: 08 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 589,08 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2021/217

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 01.01
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG: 01.1.1
- codice transazione UE: 08 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

10. di prendere atto, inoltre, in relazione alla spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato oggetto del presente provvedimento:

- che con lettera datata 16.02.2021, la dirigente del Servizio "Politiche di Welfare e Intercultura", dott.ssa Lorenza Benedetti, autorizzava ad impegnare spesa relativa ad assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato, riferite al Fondo Povertà 2020, sui capitoli PEG 31889/1/2/3 del PD_8522_2021, *"con riferimento al finanziamento che verrà previsto negli importi dell'esatto ammontare di riparto che verranno successivamente comunicati e previsti sul CAP/E 3443, per poter assicurare la continuità dei percorsi di rendicontazione ...omissis..."* precisando quanto segue:
 - *"con il DM 18.05.2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato adottato il primo piano triennale (2018-2020) con la previsione delle risorse per il triennio 2018-2020, nonché il riparto alle Regioni della quota servizi 2018;*
 - *annualmente vengono approvati i decreti di riparto delle esatte somme, pertanto:*
 - *con D.M 24.12.2019, alla luce dell'introduzione del RdC, è stato approvato il riparto alle Regioni delle risorse – quota servizi per l'anno 2019*
 - *con DM 28.12.2020 registrato alla Corte dei Conti il 2/2/2021, che si allega, vengono assegnate le risorse per il Fondo povertà 2020, che evidenziano un aumento delle stesse di circa il 75% rispetto all'anno precedente (su Fondo povertà 2019 attribuito a spese personale senza vincoli Comune RE € 337.460,90);*
 - *in Bilancio comunale in corso di predisposizione pertanto si tiene conto della stima in tal senso, rispetto al pluriennale annualità 2021 attualmente stanziato e le risorse del Fondo povertà verranno prioritariamente destinate al rafforzamento del servizio sociale professionale, tenendo conto del limite di utilizzo per assunzioni senza vincoli di spesa nel limite del 50% dell'intero finanziamento;*
 - *sarà cura del Servizio comunicare nei prossimi mesi – una volta definita la programmazione per l'ambito distrettuale – la somma destinata al personale (assistenti sociali) per il Comune di Reggio sul Fondo povertà 2020, in modo da consentire di avere il limite massimo a disposizione nonché provvedere all'accertamento dell'importo complessivamente assegnato all'ambito";*
- che, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, le presenti assunzioni sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come disposto dall'art. 1, comma 200, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), così come modificato dall'art. 13, comma 1-ter, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26;
- che, ad ogni modo, trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua

natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)